

Condizioni generali d'assicurazione responsabilità civile privata SelfProtect

RC

RCGA01-I3 – edizione 01.06.2015

Indice

Art. 1	Assicuratore che assume il rischio	Art. 20	Estensioni opzionali della copertura
Art. 2	Condizioni di ammissione	Art. 21	Pagamento dei premi
Art. 3	Proposta d'assicurazione	Art. 22	Diffida, messa in mora ed esecuzione
Art. 4	Stipulazione del contratto e inizio della copertura assicurativa	Art. 23	Modifica della tariffa dei premi
Art. 5	Reticenza	Art. 24	Adeguamento delle condizioni d'assicurazione
Art. 6	Periodo d'assicurazione	Art. 25	Notifica di un sinistro
Art. 7	Durata e disdetta del contratto d'assicurazione	Art. 26	Obblighi in caso di sinistro
Art. 8	Fine del contratto d'assicurazione	Art. 27	Violazione degli obblighi in caso di sinistro
Art. 9	Scopo dell'assicurazione / coperture a scelta	Art. 28	Gestione dei casi di sinistro
Art. 10	Rischi assicurati	Art. 29	Cessione e costituzione in pegno delle prestazioni
Art. 11	Prestazioni e somma d'assicurazione assicurate	Art. 30	Rivalsa contro la persona assicurata
Art. 12	Franchigia	Art. 31	Obbligo di informare
Art. 13	Validità territoriale e temporale	Art. 32	Obbligo di diligenza
Art. 14	Persone assicurate	Art. 33	Comunicazioni
Art. 15	Qualità assicurate	Art. 34	Prescrizione e decadenza
Art. 16	Casi particolari assicurati	Art. 35	Gestione dei dati personali dell'assicurato
Art. 17	Colpa grave di una persona assicurata	Art. 36	Luogo d'adempimento e foro
Art. 18	Insolvenza finanziaria del responsabile	Art. 37	Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie
Art. 19	Esclusioni generali	Art. 38	Disposizioni legali

Art. 1 Assicuratore che assume il rischio

1. La gestione dell'assicurazione responsabilità civile privata è assunta dal Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA (di seguito GMA SA).
2. La VAUDOISE GENERALE, Compagnia d'Assicurazioni SA, Avenue de Cour 41, 1007 Losanna (di seguito l'«assicuratore») assume il rischio e gestisce i sinistri.

Art. 2 Condizioni di ammissione

Tutte le persone fisiche domiciliate in Svizzera possono chiedere l'adesione all'assicurazione responsabilità civile privata.

Art. 3 Proposta d'assicurazione

1. La firma della proposta d'assicurazione non costituisce una domanda d'offerta, ma una dichiarazione formale del proponente al GMA SA di voler stipulare un contratto d'assicurazione responsabilità civile privata. Il proponente resta vincolato al GMA SA, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), ossia per quattordici giorni.

2. Di principio, la proposta è formulata per iscritto mediante il modulo fornito dal GMA SA. Il proponente deve rispondere in modo completo e veritiero a tutte le domande che figurano sulla proposta d'assicurazione. Esso resta responsabile della conformità alle sue indicazioni delle risposte fornite da una terza persona o da un intermediario. Il proponente deve autorizzare i terzi a consegnare al GMA SA tutta la documentazione e le informazioni di cui ha bisogno.
3. Il GMA SA si riserva il diritto di accettare o rifiutare la proposta d'assicurazione, senza dover motivare la sua decisione.

Art. 4 Stipulazione del contratto e inizio della copertura assicurativa

1. Il contratto d'assicurazione è sottoscritto non appena il GMA SA comunica al proponente che accetta la sua proposta.
2. La copertura assicurativa inizia alla data d'entrata in vigore confermata nella polizza d'assicurazione.

Art. 5 Reticenza

1. Se, al momento di stipulare il contratto d'assicurazione, lo stipulante ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere (reticenza) e a proposito del quale era stato interpellato per iscritto, il GMA SA ha il diritto di disdire il contratto per iscritto entro quattro settimane da quando è venuta a conoscenza della reticenza.
2. La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante. L'assicuratore ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall'oggetto della reticenza.
3. Il diritto dell'assicuratore a detto rimborso cade in prescrizione dopo un anno a decorrere dal giorno in cui le condizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo dieci anni dalla nascita di tale diritto.

Art. 6 Periodo d'assicurazione

Il periodo d'assicurazione corrisponde a un anno civile dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 7 Durata e disdetta del contratto d'assicurazione

1. Il contratto è stipulato per la durata indicata nella polizza. Alla fine di tale durata, se non viene disdetto, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno.
2. Il contratto può essere disdetto individualmente dallo stipulante o dal GMA SA per la data di scadenza contrattuale indicata nella polizza e, in seguito, con un preavviso di sei mesi.
3. Dopo ogni sinistro per il quale l'assicuratore versa una prestazione, lo stipulante ha il diritto di disdire il contratto al più tardi entro dieci giorni dopo essere venuto a conoscenza del pagamento del sinistro. Se lo stipulante disdice il contratto, l'assicurazione cessa di avere effetto quattordici giorni dopo la notifica della disdetta al GMA SA. Il GMA SA conserva il suo diritto al premio per il periodo d'assicurazione in corso se lo stipulante disdice il contratto durante l'anno che segue l'entrata in vigore della copertura assicurativa. Negli altri casi, il premio è dovuto solo fino alla fine del contratto.
4. Dopo ogni sinistro per il quale l'assicuratore versa una prestazione, il GMA SA ha il diritto di disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento del sinistro. Se il GMA SA disdice il contratto, l'assicurazione cessa di avere effetto quattordici giorni dopo la notifica della disdetta da parte del GMA SA.
5. Resta riservato il diritto del GMA SA di disdire il contratto in caso di frode o di tentativo di frode.
6. Il diritto di disdetta per violazione dell'obbligo d'informazione da parte del GMA SA al momento della stipulazione del contratto cessa quattro settimane dopo che lo stipulante è venuto a conoscenza della contravvenzione e delle informazioni, al più tardi tuttavia un anno dopo la contravvenzione. La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene al GMA SA.
7. Se il contratto d'assicurazione è disdetto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento della disdetta del contratto.

8. Lo stipulante deve notificare la sua disdetta per raccomandata e munirla di firma originale. Le disdette trasmesse per fax o posta elettronica (con o senza lettera di disdetta scansionata allegata) sono rifiutate.

Art. 8 Fine del contratto d'assicurazione

Il contratto d'assicurazione si conclude:

- a. al momento della disdetta;
- b. se il GMA SA recede dal contratto in seguito al mancato pagamento dei premi conformemente all'articolo 21 capoverso 1 LCA;
- c. in caso di trasferimento del domicilio all'estero, l'assicurazione si estingue alla fine dell'anno assicurativo o immediatamente su richiesta dello stipulante.

Art. 9 Scopo dell'assicurazione / coperture a scelta

1. L'assicurazione copre la responsabilità civile in cui incorrono le persone assicurate.
2. L'assicurazione responsabilità civile privata può essere stipulata per una «persona sola» o per una «famiglia».
3. L'assicurazione responsabilità civile privata prevede due livelli di copertura (modulo di base):
 - Livello basic;
 - Livello plus.
4. Il Livello plus può essere completato con le opzioni «Danni causati ai veicoli di terzi», «Cavalli e/o pony noleggiati o in prestito», «Cacciatore», «Aeromodelli».

Art. 10 Rischi assicurati

1. L'assicuratore protegge le persone assicurate contro le pretese formulate da terzi in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile in caso di:
 - lesioni corporali (morte, ferite o altri danni alla salute di persone);
 - danni materiali (distruzione, danneggiamento o perdita di cose, oppure morte, ferimento o perdita di animali);
 - danni economici risultanti da una lesione corporale o da un danno materiale arrecato alla persona lesa.
2. La polizza d'assicurazione menziona l'estensione della copertura, le franchigie e le somme d'assicurazione scelte. La copertura si estende a tutti gli atti della vita privata.

Art. 11 Prestazioni e somma d'assicurazione assicurate

1. In seguito a un sinistro assicurato, l'assicurazione copre:
 - i risarcimenti di danni dovuti;
 - la difesa degli assicurati contro le pretese ingiustificate;
 - le spese di perizia, legali e di giustizia;
 - le ripetibili assegnate alla controparte;
 - le spese di prevenzione appropriate effettuate per scongiurare un pericolo, quando, in seguito a un sinistro imprevisto, il verificarsi di un danno assicurato è imminente. Non sono tuttavia assicurate le spese di sgombero della neve e di eliminazione del ghiaccio.

- Queste prestazioni sono limitate dalla somma d'assicurazione menzionata nella polizza al momento in cui è stato causato il sinistro.
- La somma d'assicurazione è una garanzia unica per anno assicurativo. È pagata solo una volta per l'insieme dei danni, delle spese di prevenzione dei danni e di altre spese eventualmente assicurate che si verificano nel corso di uno stesso anno assicurativo.
- Se l'ammontare del danno è superiore alla somma d'assicurazione convenuta, le spese sono pagate prioritariamente.
- Il totale dei danni e delle misure preventive assicurate concernenti la stessa causa è considerato un solo sinistro, a prescindere dal numero di danneggiati.

Art. 12 Franchigia

- Per il modulo di base, lo stipulante ha la possibilità di scegliere le varianti seguenti:
 - senza franchigia;
 - franchigia di Fr. 200.-;
 - franchigia di Fr. 500.-;
 per evento.
 - La franchigia scelta per il modulo di base si applica anche alle opzioni «Cavalli e/o pony noleggiati o in prestito», «Cacciatore» e «Aeromodelli».
 - Per l'estensione opzionale «Danni causati ai veicoli di terzi», la franchigia applicabile per evento dipende da quella scelta per il modulo di base secondo la tabella seguente.
- | Modulo di base | Opzione «Danni causati ai veicoli di terzi» |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Senza franchigia | Franchigia di Fr. 200.- |
| Franchigia di Fr. 200.- | Franchigia di Fr. 500.- |
| Franchigia di Fr. 500.- | Franchigia di Fr. 1'000.- |
- Le franchigie si applicano a tutte le prestazioni versate dall'assicuratore, comprese le spese di difesa contro pretese ingiustificate.

Art. 13 Validità territoriale e temporale

- L'assicurazione è valida in tutto il mondo per i danni che si verificano nel corso della durata del contratto.
- Se lo stipulante trasferisce il proprio domicilio all'estero, l'assicurazione si estingue alla fine del periodo d'assicurazione (con riserva del rispetto del dovere di notifica previsto nell'articolo 31 capoverso 2 delle CGA) o immediatamente su richiesta dello stipulante.

Art. 14 Persone assicurate

- Se si stipula l'assicurazione per «persona sola», le persone assicurate sono:
 - lo stipulante;
 - i minorenni che soggiornano temporaneamente da lui;
 - il personale domestico che non vive in comunione domestica con lui, nel quadro di un lavoro effettuato per lui. Sono tuttavia escluse le rivalse esercitate da terzi contro queste persone.

- Se si stipula l'assicurazione per «famiglia», le persone assicurate sono:
 - lo stipulante e tutte le persone che vivono in comunione domestica con lui o che ritornano regolarmente il fine settimana. La responsabilità delle persone assicurate è coperta anche se vivono temporaneamente (al massimo dodici mesi) fuori dall'economia domestica per ragioni di studio, apprendistato, vacanza o viaggio;
 - il personale domestico che non vive in comunione domestica con lui, nel quadro di un lavoro effettuato per lui. Sono tuttavia escluse le rivalse esercitate da terzi contro queste persone.

Art. 15 Qualità assicurate

- Le persone assicurate beneficiano di una copertura assicurativa per tutti gli aspetti della vita privata, segnatamente in qualità di:**
 - Capofamiglia**
Per i danni dei quali una persona assicurata risponde come capofamiglia secondo le disposizioni legali.
 - Padrone di casa**
Per i danni che il personale domestico o gli aiutanti occasionali causano a terzi nello svolgimento del proprio lavoro.
 - Sportivo amatoriale**
L'assicurazione comprende la responsabilità civile risultante dalla pratica di sport a livello amatoriale.
 - Utilizzatore di velocipedi e di veicoli equiparati**
L'assicurazione copre la responsabilità civile risultante dall'utilizzo di velocipedi e di veicoli equiparati.
 - Conducente di veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate e di motocicli di terzi**
Sono assicurate le pretese seguenti:
 - la parte dell'indennità eccedente la somma d'assicurazione responsabilità civile del veicolo a motore o del motociclo utilizzato (assicurazione complementare);
 - la perdita del bonus dell'assicurazione responsabilità civile calcolata in base al numero di anni necessari, a decorrere dal sinistro, per raggiungere il grado di premio valido prima dell'incidente. L'indennità per la perdita del bonus non è versata se l'assicuratore rimborsa le spese del sinistro all'assicuratore responsabilità civile del veicolo a motore o del motociclo.
 Non sono tuttavia assicurate:
 - le franchigie contrattuali;
 - le rivalse derivanti dalle assicurazioni stipulate per il veicolo a motore o il motociclo in questione;
 - le pretese per i danni occasionati su tragitti non autorizzati dalla legge o dal titolare del veicolo;
 - le pretese per danni verificatisi in occasione di gare di velocità, rally o altre competizioni simili, comprese le corse di allenamento e la guida sul percorso o il circuito;
 - le pretese per danni verificatisi negli Stati Uniti o in Canada.

f. Cavaliere

L'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone assicurate per danni causati a terzi in occasione di sport equestri, di concorsi ippici, di prove di addestramento e di corse, compresi gli allenamenti.

Non sono tuttavia incluse in questa copertura le pretese per i danni causati a cavalli e pony in affitto o presi a prestito, compresi l'equipaggiamento e l'attacco (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 20 capoverso 2 delle CGA).

g. Detentore di animali

L'assicurazione copre la responsabilità civile dei detentori di animali nella misura in cui questi animali non sono animali da reddito. Sono inoltre assicurate senza controprestazione le persone incaricate da una persona assicurata di custodire temporaneamente i suoi animali per i danni causati da questi ultimi.

Non è inclusa in questa copertura la responsabilità civile della persona assicurata che contravviene agli obblighi che le incombono in virtù delle prescrizioni ufficiali o legali sulla detenzione di animali.

h. Militare, membro della protezione civile e pompieri

L'assicurazione copre la responsabilità delle persone assicurate in qualità di membro dell'esercito svizzero, della protezione civile e di un servizio pubblico di pompieri.

La copertura è esclusa in caso di conflitti armati e di disordini di ogni genere.

2. Proprietario di abitazioni

a. Principio

L'assicuratore accorda una copertura assicurativa in quanto proprietari delle abitazioni seguenti in Svizzera, nella misura in cui una delle persone assicurate vi abiti (a esclusione del personale domestico), fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta:

- case individuali o stabili locativi (mass. tre abitazioni), compresi gli stabili annessi quali depositi, autorimesse, serre ecc.;
- residenze secondarie a un solo appartamento o casa mobile installata permanentemente, non immatricolata, e utilizzata solo come abitazione.

La copertura si estende anche alle installazioni che appartengono all'abitazione, a fondi e alla porzione di strada d'accesso privata. In caso di diritto di superficie, è pure assicurata la responsabilità del proprietario del terreno.

b. Proprietario di cisterne

La responsabilità derivante dalla proprietà di cisterne e recipienti analoghi è pure assicurata. La persona assicurata deve provvedere affinché la manutenzione di questi impianti sia eseguita conformemente alle prescrizioni in vigore; le riparazioni necessarie devono essere immediatamente eseguite da specialisti del ramo.

Non sono tuttavia incluse in questa copertura le spese provocate:

- dalla constatazione di fughe;
- dallo svuotamento e il riempimento;
- dalle riparazioni e le trasformazioni degli impianti.

c. Proprietario per piano (proprietari di appartamenti)

L'assicuratore copre le pretese per i danni la cui origine si trova:

- nelle parti dell'immobile attribuite in esclusiva alla persona assicurata (proprietario del piano). La copertura è limitata alla parte d'indennità eccedente la garanzia dell'assicurazione responsabilità civile immobiliare della comunità di proprietari di piani;
- nelle parti dell'immobile, dei locali o degli impianti a uso comune. È assicurata la parte del danno eccedente la garanzia della polizza comunitaria nei limiti corrispondenti alla quota parte della persona assicurata.

Non sono tuttavia incluse:

- le pretese della comunità di proprietari per la parte del danno corrispondente alla quota parte della persona assicurata secondo l'atto di costituzione;
- le prestazioni se la comunità di proprietari non ha stipulato una copertura di un'assicurazione responsabilità civile immobiliare.

d. Committente per i propri beni

Per i lavori di trasformazione o di ampliamento concernenti l'alloggio per i quali la persona assicurata è il committente, l'assicuratore risarcisce:

- le lesioni corporali e i danni a cose mobiliari;
- i danni causati a fondi, edifici e altre opere in seguito a lavori di trasformazione, riparazione e rinnovamento; i lavori non devono tuttavia estendersi allo scavo, toccare le fondamenta e il loro costo globale non deve oltrepassare Fr. 100'000.– (calcolo secondo gli indici di mercato).

e. Proprietario di terreni non edificati

L'assicuratore accorda una copertura assicurativa in quanto proprietari di terreni non edificati, come particelle per il giardinaggio, piantagioni o boschi. Questa copertura è ammessa in tutta la Svizzera.

3. Responsabilità per danni causati nel quadro di attività lucrative accessorie

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dall'esercizio, in qualità di indipendente, in Svizzera e nei paesi limitrofi, di un'attività lucrativa accessoria nella misura in cui la cifra d'affari non superi Fr. 20'000.– l'anno. Se la persona assicurata svolge un lavoro per un terzo, la copertura per i danni materiali causati a tale terzo è limitata a Fr. 20'000.– per sinistro.

Non sono tuttavia inclusi in questa copertura:

- ogni attività dipendente (regolata da un contratto di lavoro o sulla base dello statuto di funzionario);
- la responsabilità dello stipulante per l'attività degli impiegati e di altri suoi ausiliari;
- le pretese per i danni a cose prese o ricevute od oggetto di un lavoro;
- le pretese in relazione con qualsiasi attività medica o paramedica;
- la responsabilità in qualità di maestro di sci, di guida alpina o di monitore di sport alla moda come il bungee jumping, il river rafting, il canyoning, lo snow rafting, il fun yak, lo sky diving o il flying fox. L'elenco è incompleto;

- le pretese in relazione con l'organizzazione, la preparazione e l'esecuzione di uscite in calesse;
- le pretese in relazione ad attività per le quali è obbligatoria un'assicurazione;
- la responsabilità per danni derivanti dall'impiego di:
 - organismi geneticamente modificati o di prodotti a essi assimilabili in ragione della modificazione del materiale genetico;
 - organismi patogeni in ragione delle loro proprietà patogene, a condizione che l'impresa assicurata soggiaccia all'obbligo di dichiarazione o autorizzazione ai sensi della legislazione svizzera per questo tipo d'impiego o ne sarebbe soggetta se l'uso che ne fa all'estero fosse avvenuto in Svizzera.
- la responsabilità per danni dovuti alla produzione o alla commercializzazione di alimenti per animali o di complementi alimentari per animali contenenti organismi geneticamente modificati;
- le rivalse esercitate da terzi.

4. Responsabilità per danni causati a cose o animali affidati

L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile di una persona assicurata per i danni:

- a cose prese o ricevute per essere utilizzate, lavorate, custodite, trasportate;
- a cose prese in affitto;
- ad animali affidati.

Sono tuttavia escluse dall'assicurazione le pretese per i danni causati a:

- oggetti di valore come gioielli, pellicce, oggetti d'arte; denaro, carte valori, disegni di viaggio, documenti e piani;
- barche a remi da competizione, battelli a vela o a motore, tavole a vela, moto nautiche e kitesurf;
- aeromobili di ogni genere;
- cavalli e pony, compresi l'equipaggiamento e l'attacco (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 20 capoverso 2 delle CGA);
- cose oggetto di un contratto di locazione-vendita, di leasing, di un contratto simile o di una riserva di proprietà;
- cose appartenenti al datore di lavoro di una persona assicurata;
- veicoli a motore, motocicli e rimorchi (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 20 capoverso 1 delle CGA).

5. Locatario

1. L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile in qualità di:

a. Locatario a domicilio

Per i danni causati a edifici e locali abitativi adibiti a domicilio. Sono comprese le pretese risultanti da danni a parti dell'edificio e delle installazioni utilizzate in comune.

b. Locatario fuori domicilio

Per i danni causati a camere d'albergo, residenze secondarie, appartamenti e case di vacanza e ad altri locali affittati a titolo privato, a case mobili e roulotte non immatricolate a stazionamento fisso.

2. Franchigia

In caso di cambiamento di domicilio, la franchigia viene detratta una sola volta per i danni all'oggetto in locazione (danni che devono essere rimborsati al locatore alla liberazione del domicilio).

3. Non sono tuttavia assicurati:

- i danni che si verificano gradualmente;
- le spese di ripristino di una cosa, qualora sia trasformata di proposito da una persona assicurata o dietro sua iniziativa.

Art. 16 Casi particolari assicurati

1. Copertura in assenza di una responsabilità legale per le persone incapaci di discernimento

1. L'assicuratore risarcisce fino a concorrenza di Fr. 100'000.- per caso di sinistro i danni causati da persone incapaci di discernimento, minorenni o no, che vivono in comunione domestica con lo stipulante, nella misura in cui, nella stessa situazione, la responsabilità di una persona capace di discernimento sarebbe impegnata e coperta dalla presente polizza.
2. Questa copertura è accordata quando né lo stipulante né l'autore possono essere considerati legalmente responsabili del danno.
3. Sono escluse le rivalse esercitate da terzi.

2. Copertura in assenza di una responsabilità legale in caso di danni materiali causati in occasione di attività sportive, ludiche o da un animale

1. L'assicurazione si estende alle pretese per i danni materiali:
 - causati in occasione di attività sportive o ludiche, anche se la persona assicurata non è legalmente responsabile del sinistro;
 - causati da un animale senza che la responsabilità civile del proprietario o del custode sia impegnata.
2. L'assicurazione risarcisce anche le spese veterinarie per animali senza valore materiale.
3. L'indennità dell'assicuratore ammonta al massimo a Fr. 2'000.- per caso di sinistro.
4. Sono escluse le rivalse esercitate da terzi.

3. Copertura in caso di procedura penale contro una persona assicurata

1. Se la persona assicurata è perseguita penalmente per un sinistro assicurato, l'assicuratore copre esclusivamente le spese di avvocato fino a concorrenza di Fr. 10'000.- per caso di sinistro.
2. La scelta dell'avvocato avviene d'intesa tra la persona assicurata e l'assicuratore.
3. L'assicuratore può rifiutare la presa a carico delle spese di avvocato se ritiene che, in tutta probabilità, l'esito della causa penale portata davanti a una giurisdizione superiore sarà sfavorevole alla persona assicurata.
4. Le spese di avvocato concernenti un sinistro causato da una persona assicurata in qualità di titolare o di conducente di un veicolo a motore sono escluse.

Art. 17 Colpa grave di una persona assicurata

1. L'assicuratore rinuncia al suo diritto di ridurre le prestazioni e a quello di rivalersi quando la persona assicurata ha causato il sinistro per colpa grave.
2. L'assicuratore si riserva tuttavia tale diritto se al momento dell'atto o dell'omissione di un atto la persona assicurata era sotto l'influenza dell'alcol, di droghe o di farmaci.

Art. 18 Insolvenza finanziaria del responsabile

1. Oggetto della presente copertura complementare

1. L'assicuratore accorda alle persone assicurate che hanno optato per il «Livello plus» ai sensi dell'articolo 9 delle CGA una copertura assicurativa qualora, nel corso della durata del contratto, subissero un danno da parte di terzi per il quale è esigibile una pretesa in responsabilità civile, ma il conseguente indennizzo non possa essere effettivamente ottenuto da tali terzi in ragione di una procedura di esecuzione forzata rimasta infruttuosa.
2. Per terzi si intende l'autore del danno contro il quale una procedura di esecuzione forzata, aperta dalle persone assicurate in ragione del danno subito, è sfociata in una perdita di credito, conformemente alle condizioni per l'indennizzo definite qui sotto.
3. L'estensione della presente copertura deriva dalle disposizioni delle presenti CGA responsabilità civile privata: nella misura in cui le persone assicurate abbiano pretese di risarcimento danni giuridicamente fondate nei confronti di terzi, le persone assicurate si trovano nella stessa situazione in cui tali terzi disponessero di una copertura assicurativa in qualità di persona assicurata ai sensi delle presenti CGA, nei limiti delle disposizioni seguenti.

2. Estensione della copertura

1. Sono assicurate esclusivamente le lesioni corporali e i danni materiali causati alle persone assicurate in cui è comprovato che terzi siano tenuti al risarcimento a titolo di persona privata in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile.
2. L'insieme delle condizioni e delle restrizioni che reggono la copertura assicurativa per la persona assicurata si applica parimenti a terzi ai sensi della presente copertura complementare. Non è tuttavia accordato alcun diritto a prestazioni a terzi ai sensi della presente copertura complementare.
3. Sono esclusi dalla presente copertura complementare:
 - i danni causati da terzi in qualità di detentori o di conducenti di veicoli a motore;
 - i danni causati a veicoli affidati, motocicli compresi (anche se è stata stipulata una copertura opzionale secondo l'articolo 20 capoverso 1 delle CGA);
 - i danni ai cavalli e ai pony noleggiati o in prestito (anche se è stata stipulata una copertura opzionale secondo l'articolo 20 capoverso 2 delle CGA);
 - le rivalse esercitate da terzi (p.es. le pretese di

rivalsa e compensatorie espresse da compagnie d'assicurazione).

4. La presente copertura complementare è inoltre sussidiaria a qualsiasi altra copertura assicurativa esistente: l'assicuratore non versa prestazioni nella misura in cui prestazioni sono esigibili da un'altra assicurazione, che si tratti di un'assicurazione a favore delle persone assicurate o di un'assicurazione di terzi tenuta a erogare prestazioni a causa del danno.

3. Condizioni per il risarcimento

1. Per pretendere un risarcimento da parte dell'assicuratore, la persona assicurata deve aver ottenuto:
 - un titolo esecutivo contro i terzi in una procedura di fronte a un tribunale in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE);
 - oppure un riconoscimento di debito dei terzi autenticato da un atto notarile di uno di questi Stati; e deve poter dimostrare che l'intera procedura di esecuzione forzata, fondata su tale titolo e diretta contro terzi, è rimasta totalmente o parzialmente infruttuosa.
2. I titoli ai sensi della presente copertura complementare sono sentenze passate in giudicato e sostituiti di sentenze (transazione giudiziale, riconoscimento di debito davanti a un tribunale).
3. Le procedure di esecuzione forzata sono ritenute infruttuose quando la persona assicurata dimostra presentando documenti:
 - che la procedura di esecuzione forzata non ha potuto aver luogo o non a sua totale soddisfazione;
 - oppure che neppure un successo parziale sembra verosimile, per esempio perché esistono atti di carenza di beni contro terzi e sono già stati oggetto di procedimenti infruttuosi nel corso degli ultimi tre anni.
4. A dimostrazione del fallimento della procedura di esecuzione forzata, la persona assicurata deve presentare un atto di carenza di beni o un estratto del registro delle procedure concernenti i terzi, da cui risulta il fallimento della procedura.

4. Indennità

1. Nella misura in cui le condizioni di cui all'articolo 18 capoverso 3 siano soddisfatte, l'assicuratore versa un'indennità pari all'importo del risarcimento constatato nel titolo, fino a concorrenza di Fr. 100'000.– per caso di sinistro.
2. Da ogni sinistro sono dedotti una franchigia di Fr. 5000.– e gli eventuali versamenti parziali.
3. L'indennità è versata soltanto contro presentazione del titolo originale, dei documenti originali della procedura e di altri documenti che dimostrano che si tratta di un caso di assicurazione ai sensi della presente copertura complementare.
4. Le persone assicurate sono tenute a cedere all'assicuratore le loro pretese contro terzi, senza riserve, fino a concorrenza dell'importo dell'indennità.

5. Prescrizione

Tutte le pretese basate sulla presente copertura complementare cadono in prescrizione se non sono state notificate per iscritto al GMA SA entro due anni dal tentativo infruttuoso di esecuzione forzata.

Art. 19 Esclusioni generali

Sono escluse dall'assicurazione le pretese per:

- i danni subiti da una persona assicurata o da una persona che vive in comunione domestica con lei;
- i danni che risultano dall'esercizio di un'attività professionale o di una funzione ufficiale (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 15 capoverso 3 delle CGA);
- i danni a cose o animali affidati (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 15 capoverso 4 delle CGA);
- i danni che risultano dall'uso di veicoli a motore, battelli o aeromobili per i quali un'assicurazione responsabilità civile è legalmente prescritta o che sono immatricolati all'estero (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 20 capoverso 1 e/o 20 capoverso 4 delle CGA) e i danni verificatisi in occasione di gare di velocità, di rally o altre competizioni simili, comprese le corse di allenamento o la guida sul percorso o il circuito;
- i danni causati a cavalli e pony noleggiati o in prestito (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 20 capoverso 2 delle CGA);
- i danni connessi alla pratica della caccia (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 20 capoverso 3 delle CGA);
- i danni connessi alla pratica del paracadutismo, del parapendio, del deltaplano e del kitesurf;
- i danni chiaramente prevedibili o di cui si è accettata l'eventualità;
- i danni materiali sopravvenuti gradualmente o risultanti dall'usura;
- le pretese in relazione con l'amianto;
- i danni economici che non risultano né da una lesione corporale né da un danno materiale assicurato arrecato alla persona lesa;
- i danni causati in caso di crimine o delitto intenzionale;
- i danni legati alla trasmissione di malattie.

Art. 20 Estensioni opzionali della copertura

Se la polizza lo dispone esplicitamente e se è stato corrisposto il supplemento di premio, sono assicurate una o più coperture definite di seguito.

1. Opzione «Danni causati ai veicoli di terzi»

1. Principio

L'assicurazione si estende anche alle pretese per i danni accidentali causati a:

- veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate di peso totale e rimorchi;
 - motocicli;
- affidati alla persona assicurata in qualità di conducente.

2. Carico / scarico

La copertura si estende anche alle pretese per danni causati durante il carico o lo scarico di un veicolo a motore, di un rimorchio o di un motociclo affidato non in esercizio.

3. Perdita del bonus

Quando il danno è coperto da un'assicurazione casco, l'assicuratore risarcisce soltanto la franchigia

convenuta per questa assicurazione, come pure un eventuale supplemento di premio derivante dal sinistro. La perdita del bonus è calcolata in base al numero di anni necessari, a decorrere dal sinistro, per raggiungere il grado di premio valido prima dell'incidente.

L'indennità per la perdita del bonus non è versata se l'assicuratore rimborsa le spese del sinistro all'assicuratore casco del veicolo a motore o del motociclo.

4. Condizioni di copertura

L'assicurazione interviene solo se:

- l'utilizzo del veicolo non è regolare, bensì occasionale e di breve durata (al massimo quattordici giorni per anno civile);
- il titolare del veicolo non è il datore di lavoro della persona assicurata;
- il titolare del veicolo non è un noleggiatore professionista o un'impresa del ramo automobilistico. Invece, le pretese per il danneggiamento dei veicoli di cortesia messi a disposizione (gratuitamente o no) in occasione di lavori di riparazione o di manutenzione da un'impresa del ramo automobilistico sono comprese nella copertura. Vale lo stesso per la messa a disposizione gratuita di veicoli di dimostrazione e di prova.

5. Esclusioni

Sono escluse dall'assicurazione le pretese per:

- i danni occasionati su tragitti non autorizzati dalla legge o dal titolare del veicolo;
- i danni verificatisi in occasione di gare di velocità, rally o altre competizioni simili, comprese le corse di allenamento e la guida sul percorso o il circuito;
- i danni dovuti a guasti non conseguenti a un incidente;
- un eventuale deprezzamento del veicolo danneggiato e le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo;
- i danni verificatisi negli Stati Uniti o in Canada.

2. Opzione «Cavalli e/o pony noleggiati o in prestito»

1. A modifica parziale dell'articolo 19 CGA, l'assicurazione si estende alle pretese per i danni accidentali causati a cavalli o pony in prestito o noleggiati, al loro equipaggiamento e all'attacco. Queste pretese sono coperte anche durante la partecipazione a concorsi ippici, a prove di addestramento e a corse, allenamenti compresi.

2. Nei limiti della somma d'assicurazione convenuta, l'indennità per un'eventuale perdita di guadagno risultante dall'impossibilità di utilizzo dell'animale, dell'equipaggiamento e dell'attacco non può eccedere Fr. 200.- giornalieri.

3. Opzione «Cacciatore»

1. A modifica parziale dell'articolo 19 CGA, l'assicurazione si estende altresì alle pretese derivanti da danni conseguenti:
 - a. all'esercizio della caccia;
 - b. all'attività di guardiacaccia;
 - c. all'impiego di cani;
 - d. alla partecipazione a manifestazioni sportive venatorie.

2. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile dei battitori e di altri ausiliari al servizio della persona assicurata.
3. Sono escluse dall'assicurazione:
 - la responsabilità civile della persona assicurata che non possiede un permesso di caccia valido;
 - le pretese per i danni:
 - causati alla e dalla selvaggina;
 - causati alle colture;
 - verificatisi nei paesi dove l'autorità competente non accetta l'attestato d'assicurazione rilasciato dall'assicuratore;
 - che avvengono negli Stati Uniti e in Canada;
 - derivanti dalla violazione di prescrizioni legali o delle autorità concernenti la caccia e la protezione della selvaggina.

4. Opzione «Aeromodelli»

In deroga parziale all'articolo 19 delle CGA, l'assicurazione comprende la responsabilità civile come detentore di aeromodelli fino a 30 kg.

Art. 21 Pagamento dei premi

1. I premi sono pagabili in Svizzera annualmente in anticipo.
2. Essi possono pure essere pagati in rate semestrali, trimestrali o mensili. In questo caso, l'importo annuo dei premi è scaglionato e differito.

Art. 22 Diffida, messa in mora ed esecuzione

1. Se il premio non viene pagato alla scadenza convenuta, il debitore sarà diffidato per iscritto e a sue spese a effettuare il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida, che menzionerà le conseguenze del ritardo. Se il termine trascorre infruttuosamente, l'obbligo di prestazione cessa una volta scaduto il termine della diffida.
2. Le persone assicurate non possono pretendere prestazioni per sinistri in relazione con eventi verificatisi durante la sospensione dell'obbligo di prestazione, anche se il premio nel frattempo viene pagato.
3. Se avvia una procedura di esecuzione nei confronti dello stipulante, il GMA SA può esigere che egli paghi le spese amministrative.

Art. 23 Modifica della tariffa dei premi

1. Il GMA SA può adattare la tariffa dei premi e le franchigie per il periodo d'assicurazione successivo.
2. Il GMA SA deve notificare allo stipulante le nuove disposizioni del contratto, al più tardi trenta giorni prima della fine del periodo d'assicurazione. In questo caso, lo stipulante ha il diritto di disdire il suo contratto per la fine del periodo d'assicurazione in corso entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della polizza o della comunicazione della modifica. La disdetta deve pervenire al GMA SA entro trenta giorni, al più tardi tuttavia l'ultimo giorno dell'anno assicurativo.
3. Se lo stipulante non disdice il contratto, le modifiche dei premi sono considerate accettate.

4. Se l'autorità federale o un'autorità cantonale, sulla base di una copertura regolata da una disposizione legale, decreta un cambiamento di premio, la GMA SA può procedere al relativo adeguamento del contratto. In questo caso, il diritto di disdetta non è applicabile.

Art. 24 Adeguamento delle condizioni d'assicurazione

1. Il GMA SA ha il diritto di adeguare le condizioni d'assicurazione.
2. Le nuove condizioni si applicano se vengono adeguate nel corso della validità dell'assicurazione.
3. Il GMA SA comunica per iscritto questi adeguamenti agli stipulanti. Gli stipulanti non disposti ad accettare questi adeguamenti possono disdire il contratto per la data dell'adeguamento. Se il GMA SA non riceve alcuna disdetta entro trenta giorni dalla comunicazione dell'adeguamento, le nuove condizioni sono considerate accettate.
4. Se l'autorità federale o un'autorità cantonale, sulla base di una copertura regolata da una disposizione legale, decreta un cambiamento di franchigia, dei limiti dell'indennità o della copertura, il GMA SA può procedere al relativo adeguamento del contratto. In questo caso, il diritto di disdetta non è applicabile.

Art. 25 Notifica di un sinistro

1. Lo stipulante deve notificare al GMA SA, il più rapidamente possibile dopo che si è verificato o che è stato constatato, qualsiasi sinistro le cui conseguenze prevedibili possono concernere l'assicurazione. Ciò vale anche qualora siano state formulate pretese di risarcimento di danni contro una persona assicurata.

In caso di necessità

Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA

Prestazioni Patrimonio

Rue des Cèdres 5 – Casella postale – 1919 Martigny

N° telefono 0848 803 222

sinistriprotect@groupemutuel.ch

2. Il GMA SA, dopo le verifiche preliminari, trasmette il caso all'assicuratore che, da quel momento, è in contatto diretto con l'assicurato.
3. L'assicuratore effettua la verifica finale della copertura e, se essa è accordata, assume la gestione del caso.

Art. 26 Obblighi in caso di sinistro

1. Le persone assicurate devono collaborare con l'assicuratore nell'indagine sui fatti e nell'accertamento della prova del danno.
2. Le persone assicurate devono astenersi da qualsiasi presa di posizione personale in merito alle richieste della parte lesa. In particolare, le persone assicurate non sono autorizzate a riconoscere le pretese di risarcimento di danni o a indennizzare il danneggiato.
3. Salvo in caso di necessità, le persone assicurate non devono prendere alcuna misura concernente il danno senza l'accordo dell'assicuratore.

4. Lo stipulante è tenuto a fornire all'assicuratore qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all'attenzione dell'assicuratore, ad autorizzare terzi per iscritto a fornire all'assicuratore le relative informazioni e la documentazione corrispondente. L'assicuratore ha inoltre il diritto di effettuare autonomamente inchieste in merito.
5. Il GMA SA dovrà essere parimenti informato immediatamente se, in seguito a un sinistro, la persona assicurata è oggetto di una contravvenzione o di una procedura penale o se il danneggiato fa valere le sue pretese per via legale.

Art. 27 Violazione degli obblighi in caso di sinistro

1. Le persone assicurate si assumono tutte le conseguenze di una violazione colposa dell'obbligo di notifica.
2. Se una persona assicurata viola in modo colposo uno dei suoi obblighi contrattuali, l'assicuratore è liberato da ogni obbligo nei suoi confronti.

Art. 28 Gestione dei casi di sinistro

1. L'assicuratore interviene in caso di sinistro solo nella misura in cui le pretese oltrepassino l'eventuale franchigia convenuta.
2. L'assicuratore conduce le trattative con la parte lesa e agisce in qualità di rappresentante delle persone assicurate. Queste ultime sono vincolate dalla liquidazione da parte dell'assicuratore nei confronti delle pretese della parte lesa.
3. L'assicuratore ha il diritto di versare l'indennità direttamente alla parte lesa, senza dedurre un'eventuale franchigia. In tal caso, le persone assicurate sono tenute a rimborsare la franchigia rinunciando a qualsiasi opposizione.
4. Nel caso in cui, in relazione a pretese in responsabilità civile, le persone assicurate sono minacciate di una denuncia alla polizia o di una querela penale o qualora la parte lesa avanzi le sue pretese tramite un'azione giudiziaria, l'assicuratore si riserva il diritto di nominare un difensore o un legale al quale la persona assicurata deve conferire procura. La gestione del processo deve essere assegnata all'assicuratore, che se ne assume le spese. Se il giudice accorda delle ripetibili alle persone assicurate, le stesse vengono percepite dall'assicuratore nella misura in cui esse non siano destinate a coprire le spese personali delle persone assicurate.

Art. 29 Cessione e costituzione in pegno delle prestazioni

La persona assicurata non è abilitata, senza previa autorizzazione dell'assicuratore, a cedere a danneggiati o a terzi le pretese risultanti da questa assicurazione.

Art. 30 Rivalsa contro la persona assicurata

Se le disposizioni del presente contratto o della LCA che limitano o annullano la garanzia non possono essere opposte a norma di legge al danneggiato, l'assicuratore ha un diritto di rivalsa contro la persona assicurata, purché fosse stato in diritto di diminuire o rifiutare le sue prestazioni.

Art. 31 Obbligo di informare

1. I cambiamenti di indirizzo, di stato civile e il decesso devono, salvo disposizioni contrarie, essere comunicati per iscritto al GMA SA entro trenta giorni. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione tardiva, l'assicurato può essere chiamato ad assumersi il danno e le spese che ne risultano per il GMA SA.
2. Se lo stipulante trasferisce il suo domicilio o la sua residenza fuori dalla Svizzera, deve avvisare il GMA SA entro trenta giorni e consegnargli un attestato di partenza emesso dal Comune o dal Cantone. Se lo stipulante omette tale comunicazione, dal momento in cui ne viene a conoscenza, il GMA SA può porre fine alla copertura assicurativa.
3. Per l'accertamento dei fatti, lo stipulante deve collaborare agli accertamenti riguardanti il contratto d'assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio ecc.

Art. 32 Obbligo di diligenza

1. Lo stipulante è tenuto a osservare l'obbligo di diligenza.
2. In particolare, deve adottare le misure dettate dalle circostanze per impedire il verificarsi di eventi che possano comportare pretese da parte di terzi o l'aggravamento del danno che comporta pretese da parte di terzi.
3. Se, in seguito a una colpa, sono stati violati gli obblighi di diligenza, le prescrizioni in materia di sicurezza o altri obblighi, l'indennità potrà essere ridotta nella misura in cui il verificarsi o l'estensione del danno ne siano stati influenzati.

Art. 33 Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni devono essere indirizzate alla sede amministrativa del GMA SA, rispettivamente dell'assicuratore nel quadro della gestione di un sinistro.
2. Le comunicazioni che incombono al GMA SA o all'assicuratore sono fatte all'ultimo indirizzo in Svizzera indicato al GMA SA dalla persona assicurata.

Art. 34 Prescrizione e decadenza

1. I crediti derivanti dal contratto d'assicurazione cadono in prescrizione due anni dopo il fatto dal quale nasce l'obbligo.
2. Decadono le richieste d'indennità che sono state rifiutate e che non sono state oggetto di un'azione giudiziaria nei due anni che seguono il sinistro.

Art. 35 Gestione dei dati personali dell'assicurato

1. I dati personali e amministrativi raccolti sono necessari al GMA SA e/o al suo intermediario e/o all'assicuratore per emettere un'offerta, trattare la/le proposta/e d'assicurazione secondo la LCA e il/i relativo/i contratto/i, e gestire i sinistri. Essi serviranno al GMA SA e/o all'assicuratore per la valutazione dei rischi da assicurare, il trattamento dei sinistri, la gestione amministrativa, statistica e finanziaria dell'/delle assicurazione/i sottoscritta/e, nonché per la gestione amministrativa e finanziaria tra l'intermediario e il GMA SA. Nella misura in cui al Groupe Mutuel, siano delegate determinate attività amministrative e di distribuzione dell'assicurazione per il GMA SA, è possibile trasmettere anche a lui e ad altre entità o delegati (in particolare intermediari) questi dati.
2. I dati personali e amministrativi possono altresì essere utilizzati dal GMA SA, dal Groupe Mutuel, da altre entità o da delegati (in particolare intermediari) per definire le esigenze attuali e future dell'assicurato in materia d'assicurazione nell'ambito di attività di marketing.
3. Qualora necessario, il GMA SA, l'assicuratore e/o il Groupe Mutuel, si riservano il diritto di trasmettere i dati ai terzi coinvolti nell'esecuzione del contratto in Svizzera e all'estero, in particolare a società affiliate al Groupe Mutuel o da lui amministrate.
Con la firma della proposta d'assicurazione, si autorizza la trasmissione per posta, e-mail, telefono o SMS di informazioni e pubblicità concernenti le offerte e i prodotti del Groupe Mutuel, delle sue società affiliate o amministrate e dei suoi partner, come pure il trattamento dei relativi dati.
4. I dati personali e amministrativi sono generalmente conservati in formato elettronico e/o cartaceo e/o scansionato. Essi sono conservati per tutto il tempo richiesto dalla legge e dalla gestione del contratto d'assicurazione, dei sinistri, dei diritti di ricorso, d'incasso, della remunerazione dell'intermediario e/o di eventuali controversie tra lo stipulante, il GMA SA, l'assicuratore, l'assicurato, l'intermediario o terzi.
5. Il GMA SA e l'assicuratore sono inoltre autorizzati a richiedere qualsiasi informazione considerata utile presso le autorità o terzi, in particolare per quanto attiene all'evoluzione dei sinistri. Tale autorizzazione vale a prescindere dalla stipulazione contrattuale. Lo stipulante ha il diritto di richiedere al GMA SA e all'assicuratore le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano.

Art. 36 Luogo d'adempimento e foro

1. Salvo disposizioni particolari contrarie, gli obblighi risultanti dal contratto devono essere adempiuti sul territorio svizzero in franchi svizzeri.
2. In caso di contestazione, lo stipulante o l'avente diritto può scegliere i tribunali del suo domicilio svizzero o quelli della sede del GMA SA.
3. In caso di controversia riguardo alle pretese derivanti dalla presente assicurazione, il foro di un'eventuale azione legale contro l'assicuratore è quello del domicilio svizzero dell'assicurato o della sede dell'assicuratore.

Art. 37 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie

La copertura non è accordata nella misura e fintanto che sanzioni economiche, commerciali o finanziarie legali applicabili si oppongono all'erogazione della prestazione contrattuale.

Art. 38 Disposizioni legali

Per la presente assicurazione sono applicabili inoltre le prescrizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 e quelle dell'Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private.